

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — CPEM/Commissione

(Causa T-106/08) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Nota di addebito — Atto non impugnabile con un ricorso — Atto confermativo — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2009/C 220/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito 17 dicembre 2007, n. 3 240 912 189, riguardante la decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, che ha soppresso il contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) con la decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645

Dispositivo

- 1) La domanda di annullamento è irricevibile.
- 2) La domanda di risarcimento danni è manifestamente infondata in diritto.
- 3) Il Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) sopporterà le spese, ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare.

⁽¹⁾ GU C 107 del 26.4.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Molgen/UAMI (dSLIM)

(Causa T-504/08) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Diniego parziale di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)

(2009/C 220/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Molgen AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. C. Klages)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 settembre 2008 (procedimento R 1077/2007-4), avente ad oggetto la domanda di registrazione del marchio denominativo «dSLIM» come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Thoss/Corte dei conti

(Causa T-545/08) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Mancanza di errore scusabile — Irricevibilità manifesta»)

(2009/C 220/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thérèse Nicole Thoss (Dommeldange, Lussemburgo) (rappresentante: P. Goergen, avvocato)

Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy e J.-M. Stenier, agenti)